

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 2 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/137 del 10 agosto 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/137 del 10.08.2016, ore 08:50, redatto presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CARUSO Vincenzo, che unitamente al Mar. Ca. OCCHIPINTI Carmelo ha seguito ispezione igienico-sanitaria in data 01.08.2016, ore 21:00, presso il PUB all'insegna "TIN", sito in Marina di Ragusa in via Napoli n.° 5, angolo via Tindari n.° 7, gestito da **"LU.DA. S.R.L.S."**, DI CUI è Rappresentante legale il Sig. BONINCONTRO Damiano nato a Scicli il 22.09.1988 ed ivi residente in via Monginevro n.° 4;

Atteso che a seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico del Sig. BONINCONTRO Damiano, nella sua qualità, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per ***avere, in qualità di legale responsabile del Pub TIN, omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP di fatto aveva omesso di aggiornare, o far aggiornare, tutte le previste Schede di verifica (Registrazione della sanificazione, pulizia, controllo temperatura, etc.) le quali risultavano aggiornate al 28.05.2016;***

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi del medesimo art. 6, comma 8 del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 22.08.2016, ore 17:00, nelle mani del Sig. BONINCONTRO Damiano, nella qualità di trasgressore e Rappresentante legale della Società **"LU.DA. S.R.L.S."**, presso la Tenenza Carabinieri di Scicli, che non ha dichiarato Nulla, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di **€. 2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal ricorrente Sig. BONINCONTRO Damiano, nelle sue qualità, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0024135 del 22.09.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0026911 del 24.10.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 01.08.2016, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *"...atteso che la parte non risulta essere incorsa in analoga violazione nell'ultimo quinquennio, nulla osta da parte di questo Ufficio all'ammissione del minimo edittale*;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascriversi alla Sig. BONINCONTRO Damiano, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive richiede in riferimento al verbale 2016/137, *ove non sia riscontrabile motivo di nullità ai fini dell'archiviazione, l'applicazione della sanzione al minimo edittale e la rateizzazione della somma*, pertanto implicitamente ammette il fatto contestato in violazione del Regolamento CE n.° 852/2004, che dispone la registrazione quotidiana delle attività di monitoraggio delle temperature degli impianti di refrigerazione e delle attività di pulizia, sanificazione e derattizzazione degli ambienti in cui vengono manipolati e preparati gli alimenti da somministrare.

Nella fattispecie le schede di monitoraggio quotidiano del Manuale HACCP non venivano di fatto aggiornate dal 28.05.2016, per dimenticanza, come il trasgressore stesso ammette nel suo ricorso, compiendo grave violazione che comporta dei rischi per i consumatori connessi alla mancata vigilanza sugli alimenti e bevande

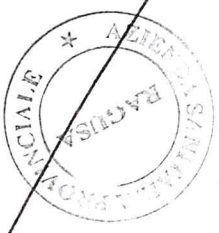

manipolati e conservati, tuttavia si concede la riduzione della sanzione al minimo edittale, così come condiviso anche dall'Organo accertatore, nelle controdeduzioni sopra dette, in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente e della volontà di sanare la stessa espressa dal Sig. Bonincontro Damiano, nelle sue qualità.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;
Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.
VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.
VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. BONINCONTRO Damiano, in premessa generalizzato, nella qualità di trasgressore e Rappresentante legale della **"LU.DA. S.R.L.S."**, gerente il Pub all'insegna "TIN" il pagamento della somma totale di **€. 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00
Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 10 (dieci) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: *salvatore.iurato@asp.rg.it* ***per complessivi €. 1.066,00 (euro millesessantasei/00)*** **da versare:**

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione n.°* 2016/137 del 10.08.2016 NAS Ragusa;
- quanto ad €. 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di €. 100,00, tramite *c/c postale n° 10694974* **– conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale:** ***"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*** **verbale** *n.°* 2016/137 del 10.08.2016 NAS Ragusa **nonché la data ed il numero della presente ordinanza;**

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dei pagamenti presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.
Il presente atto và notificato:
- alla Sig. **BONINCONTRO Damiano** nato a Scicli il 22.09.1988, nella sua qualità, **ed ivi residente in via Monginevro n.° 4;**
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 9.2.17

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

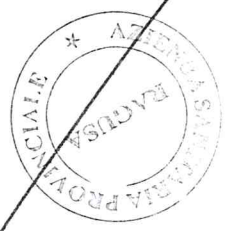
PROVINCIALE
PADUSA